

Codice A1817A

D.D. 5 maggio 2017, n. 1279

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 16/17 relativa a interventi di sistemazione idrogeologica del rio Calcinere e del Canale Scolmatore Nord in Comune di Villadossola (VB).**

**Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola (ex Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola).**

Premesso che:

con nota prot. n. 4856 del 28/09/2015, ns. prot. n. 49181 del 29/09/2015 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto "interventi di sistemazione idrogeologica rio Mulini in Comune di Montescheno (VB), rio Calcinere e rio Lancone in Comune di Villadossola (VB)";

alla istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Daniele Trogolo Got in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto;

il progetto di cui sopra è stato approvato dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola con Determinazione n. 339/2015 del 24/09/2015 e dal Comune di Villadossola con D.G.C. n. 64 del 5/6/2014;

la documentazione progettuale agli atti è stata successivamente integrata e parzialmente sostituita con gli elaborati pervenuti con nota ns. prot. n. 11173 del 07/03/2017, a seguito di specifica richiesta di questo Settore ns. prot. n. 65105 del 24/12/2015;

con nota prot. n. 723 del 12/04/2017, ns. prot. n. 17850/A1817A del 12/04/2017, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha comunicato lo stralcio dell'intervento relativo al rio Mulini in Comune di Montescheno, in quanto non è stato possibile acquisire la Deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale interessata;

sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato verificato che i corsi d'acqua in oggetto non rientrano nel piano semine ittiche provinciale e pertanto non è necessario acquisire il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Preso atto della nota prot. n. 400 del 06/03/2017, ns. prot. n. 11173 del 07/03/2017 con la quale si comunica che, con la cessazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola il 31/12/2015, il progetto in oggetto è stato preso in carico dal nuovo Ente denominato "Unione Montana delle Valli dell'Ossola" con Deliberazione n. 11 del 26/02/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere ed interventi in oggetto, limitatamente a quanto previsto sul Comune di Villadossola (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza ns. prot. n. 49181 del 29/09/2015 e nei successivi elaborati integrativi pervenuti con nota ns. prot. n. 11173 del 07/03/2017 che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
  - le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
  - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Giovanni ERCOLE